

Prot.117/DT/tg

Roma, 16 marzo 2009

- ⇒ Ai Presidenti dei Comitati Territoriali
- ⇒ Ai Presidenti dei Comitati Regionali
- ⇒ Ai Presidenti delle Leghe, Aree e Coordinamenti Naz.li

**OGGETTO: Decisioni Tribunale Nazionale Antidoping (T.N.A.)****COMUNICATO N. 3/2009**

Cari Presidenti,

Vi trasmetto, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, l'elenco delle persone inibite ricevuto dal Tribunale Nazionale Antidoping (T.N.A.).

Di seguito l'elenco delle persone inibite:

Cognome Nome	Luogo Nascita	Data Nascita	N.Decisione	Data Decisione	SCADENZA	Durata Inibizione
SPAMPANI ALESSANDRO	PISTOIA	01/05/1965	20/09	12/03/2009	11/03/2001	2 ANNI
BARBI ROBERTO	USTER (SVIZZERA)	01/10/1968	22/09	10/03/09		A VITA

Chiedo a tutti voi di effettuare specifiche comunicazioni affinché alle persone in elenco non venga rilasciata la tessera Uisp e sia ad esse impedito di partecipare alle manifestazioni Uisp organizzate a tutti i livelli.


Infine, vi informo che:

- All'indirizzo [www.uisp.it/uispcontroildoping](http://www.uisp.it/uispcontroildoping) sono disponibili tutte le informazioni utili, compreso l'elenco delle persone oggetto di provvedimenti, derivate dalle comunicazioni ufficiali da noi ricevute;
- All'indirizzo [www.coni.it](http://www.coni.it) - Antidoping - sono disponibili le decisioni degli organi di giustizia Antidoping alle quali potete far riferimento per le verifiche del caso.
- All'indirizzo <http://intranet.uisp.it/> - Antidoping - sono disponibili le specificazioni riguardanti i tesserati Uisp;

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e, con l'occasione, Vi saluto con cordialità.

Il Responsabile Organizzazione

Tommaso Dorati



# **TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING**

**n° 20/09**

Così composto:

**Avv. Luca Fiormonte**  
**Avv. Silvia Chiappalupi**  
**Avv. Luigi Di Maio**  
**Avv. Prof. Luca Marafioti**

**Vice Presidente**  
**Componente giuridico ordinario**  
**Componente giuridico ordinario**  
**Componente giuridico ordinario**

Il T.N.A., nel procedimento disciplinare a carico di Alessandro Spampani, nato a Pistoia il 1/05/1965, visto l'art. 10.2 del Codice WADA e dell'art. 3.6 delle vigenti Norme Sportive Antidoping, afferma la responsabilità dello stesso Spampani in ordine all'addebito ascrittogli e, rilevato l'illecito commesso ex art. 2.1, gli infligge la sanzione della inibizione per anni 2, con decorrenza dal 12/03/2009 e scadenza all'11/03/2011, a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli atleti e al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti Enti sportivi.

Riserva per il deposito della motivazione il termine di giorni 30.

Dispone che la presente decisione sia comunicata alle parti, alle F.S.N., alle D.S.A., agli E.P.S. e alla WADA.

La presente decisione viene affissa all'Albo delle decisioni del T.N.A. per giorni 2 (due).

Roma lì 12 marzo 2009

**IL VICE PRESIDENTE**

**Avv. Luca Fiormonte**

# **TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING**

**n° 22/09**

Così composto:

**Dott. Francesco Plotino**  
**Avv. Luca Fiormonte**  
**Dott. Luca Amato**  
**Avv. Silvia Chiappalupi**  
**Dott. Antonio M. Marra**  
**Avv. Prof. Luca Marafioti**

**Presidente Relatore**  
**Vice Presidente**  
**Componente giuridico ordinario**  
**Componente giuridico ordinario**  
**Componente giuridico ordinario**  
**Componente giuridico ordinario**

Il Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico dell'atleta Roberto Barbi, nato a Uster (SVIZZERA) il 25/03/1965, visto l'art. 10.6.3 del Codice WADA e rilevato l'illecito commesso dall'atleta ex art. 2.1, infligge all'atleta la sanzione della squalifica a vita.

Dispone che la presente decisione sia comunicata alle parti, alla Società, alla F.I.D.A.L., alla Federazione Internazionale di riferimento, alle FSN, alle DSA, agli E.P.S. e alla WADA.

Riserva per il deposito della motivazione il termine di giorni 30.

La presente decisione viene affissa all'Albo delle decisioni del TNA per giorni 2 (due).

Roma lì 10 marzo 2009

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Francesco Plotino**